

REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/92
DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 1992 relativo
all'esportazione di beni culturali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai fini del completamento del mercato interno è necessario adottare una normativa per gli scambi con i paesi terzi la quale assicuri la protezione dei beni culturali;

considerando che, alla luce delle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 1990, sembra necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che il sistema di cui trattasi dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dallo Stato membro competente, prima dell'esportazione dei beni culturali contemplati dal presente regolamento; che esso implica una precisa definizione del campo di applicazione di dette misure e delle loro modalità di attuazione; che la realizzazione del sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che, per assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze conferitele dal presente regolamento, è opportuno istituire un comitato;

considerando che, data la notevole esperienza acquisita dalle autorità degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della

regolamentazione doganale o agricola (4), occorre rendere applicabile detto regolamento nel presente settore;

considerando che l'allegato del presente regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che devono formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i paesi terzi, senza pregiudicare la definizione, da parte degli Stati membri, dei beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 36 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato.

TITOLO 1

Licenza di esportazione

Articolo 2

1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato,

- da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1o gennaio 1993,

- oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da uno Stato membro verso il suddetto paese terzo.

Tuttavia lo Stato membro competente conformemente al primo comma, primo e secondo trattino può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato, categoria A 1, primo e secondo trattino qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, secondo trattino prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bene culturale, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva

93/. . ./CEE del Consiglio, del . . ., relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (1).

3. La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

2. La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente ad accettare tale dichiarazione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.

2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

TITOLO 2

Cooperazione amministrativa

Articolo 6

Ai fini del presente regolamento, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

Oltre alla cooperazione di cui al primo comma, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 93/. . ./CEE (2).

TITOLO 3

Disposizioni generali e finali

Articolo 7

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (per esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a un voto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Articolo 10

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Il Consiglio valuta l'efficacia del presente regolamento dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando, su proposta della Commissione, procede agli eventuali adeguamenti.

In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tener conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della direttiva 93/. . ./CEE (1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. WALDEGRAVE

(1) GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 8.

(2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 31.

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 10.

(4) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

(1) Non ancora adottata all'atto della presente pubblicazione; conformemente all'articolo 11, il presente regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(2) Vedi nota all'articolo 2, paragrafo 2.

(1) La direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, di cui si è già fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 6, non è stata ancora adottata all'atto della presente pubblicazione.

ALLEGATO

CATEGORIE DI BENI CULTURALI CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 1

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine
- siti archeologici
- collezioni archeologiche

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1

7. Fotografie, film e relativi negativi (1)

8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13

a) aventi fra 50 e 100 anni:

- giocattoli, giochi
- vetrerie
- articoli di oreficeria
- mobili e oggetti d'arredamento
- strumenti ottici, fotografici o cinematografici

- strumenti musicali
 - orologi
 - opere di legno
 - vasellame
 - arazzi
 - tappeti
 - carte da parati
 - armi
- b) aventi più di 100 anni

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

Valori:

0 (zero)

- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)
- 11 (Archivi)

15.000

- 4 (Mosaici e disegni)
- 5 (Incisioni)
- 7 (Fotografie)
- 10 (Carte geografiche stampate)

50.000

- 6 (Arte statuaria)
- 9 (Libri)
- 12 (Collezioni)
- 13 (Mezzi di trasporto)
- 14 (Altri oggetti)

150.000

- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

La data di conversione dei valori espressi in ecu nel presente allegato nella moneta nazionale è il 1° gennaio 1993.

(1) Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore.

(2) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»